

STUDIO LAPIANA TM - Pierfloro LAPIANA, con studio in Viareggio (Lu).
Dottore Commercialista e Revisore Legale.
www.studiolapiana.com, info@studiolapiana.com e studiolapiana@legalmail.it (PEC)



**INFORMATIVA DEDICATA AI SIGG. CLIENTI DELLO STUDIO P. LAPIANA
SULLE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE PER IL 2020.**

**Le principali novità contenute nei DD. LL. 02/03/2020 n. 9, 08/03/2020 n. 11 e
17/03/2020 n. 18, convv. in L. 24/04/2020 n. 27 e del D. L. 25/03/2020 n. 19, conv. in L.
22/05/2020 n. 35 sull'-Emergenza Coronavirus-:**

Indennità Lavv. Autonomi-Prof. ti-Co.Co.Co. e Sportivi

Viene riconosciuta, per il mese di Marzo 2020, un'indennità di euro 600,00 euro ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva attiva al 23 Febbraio 2020 (i liberi professionisti iscritti negli Albi Professionali dovranno, invece, presentare domanda alle rispettive Casse Private Previdenziali, ma con requisiti di reddito e di regolarità contributiva, purchè iscritti, in esclusiva, alla rispettiva Cassa Privata Previdenziale) ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data ed iscritti alla Gestione Separata Inps, di cui alla L. 8 Agosto 1995 n. 335, purchè non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. (*)

La medesima indennità è riconosciuta anche ai co.co.co. che svolgono attività a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche ed anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali Ago (Ass. Gen. Obbligatorie: p. es., Inps Gestioni Art./Com., Lav. Agricoli e Lav. Spettacolo), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tale misura non è cumulabile con l'indennità una tantum riconosciuta ai liberi professionisti ed ai lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. (*)

L'indennità andrà richiesta telematicamente dal 1° Apr. 2020 ai siti web Inps/Casse Private Prev. li (e dal 7 Apr. 2020 al sito web Coni-Sport Salute per i Lav. Sportivi) e non concorre alla formazione del reddito imp. le.

Premio Lavv. Dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986, che possiedono un reddito complessivo non superiore ad euro 40 mila annui viene riconosciuto un premio di euro 100,00 per il mese di Marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito imp. le, da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I loro sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno:

riconoscere in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
compensare l'incentivo erogato secondo le regole ordinarie.

Sanificazione Ambiente Lavoro

Viene introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro da parte degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, nella misura del 50% delle stesse spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di euro 20 mila.

Credito Imposta Locazioni Commerciali C/1

Viene introdotto un credito d'imposta a favore dei soli esercenti attività d'impresa che la esercitano in locali in locazione, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di Marzo 2020, purchè l'immobile rientri nella categoria catastale C/1 e l'attività non rientri fra quelle considerate essenziali, cioè non soggette a chiusura, di cui ai DPCM 11 e 22-03-2020 in quanto tali attività sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. Tale credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24 con il cod. tributo 6914-anno 2020.

Donazioni effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali

Viene riconosciuta una detrazione Irpef /Ires nella misura del 30% e fino ad un massimo di euro 30 mila, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti od istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'Emergenza Coronavirus.

Adeguamento Statuti Terzo Settore

Slitta dal 30 Giugno al 31 Ottobre 2020 il termine per gli Enti No Profit e le Imprese Sociali di adeguare i propri statuti in base alla riforma del Terzo Settore con le maggioranze -alleggerite- (D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117).

Approvazione Bilanci Terzo Settore

Viene previsto che per il 2020 Onlus, Odv (Organizzazioni di Volontariato) ed Aps (Associazioni di Promozione Sociale), per le quali il termine di approvazione dei bilanci ricada all'interno del periodo dichiarato di 6 mesi (fino al 31 Luglio 2020) di Emergenza Coronavirus (Del. Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2020) potranno approvare i propri bilanci entro il 31 Ottobre 2020 anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Casse Previdenziali Professionali

Viene prevista la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (DD. LL. GG. SS. 30 Giugno 1994 n. 509 e 10 Febbraio 1996 n. 103) di intraprendere, in via eccezionale, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena, di isolamento o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Sospensione Mutui Prima Casa e Partite Iva (cd. -Fondo Gasparrini-)

Viene disposta la sospensione delle rate dei mutui prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti, ma tale misura -che resterà in vigore per 9 mesi- è subordinata alla presentazione di un'autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 Febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019 e senza obbligo di presentare l'Isee.

Credito Microimprese e PMI

Per le microimprese e le piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del D. L. 17 Marzo 2020 n. 18 (cioè il 17 Marzo 2020), avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche od altri intermediari finanziari, viene previsto che:

le linee di credito accordate -sino a revoca- ed i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino al 30 Settembre 2020;

la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 Settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore;

eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati;

il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 Settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 Settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.

Estensione Sospensione Versamenti

Il D. L. 2 Marzo 2020 n. 9 ha sospeso fino al 30 Aprile 2020 -per le imprese turistico/ricettive, per le agenzie di viaggio, di turismo e per i tour operator- gli

adempimenti ed i versamenti Iva, ritenute, contributi previdenziali/assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. (*)

Il D. L. 17 Marzo 2020 n. 11 ha esteso tale sospensione anche a queste categorie: associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali e centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

La sospensione è limitata (*):

- ai versamenti di ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973;
- agli adempimenti ed ai versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti Iva in scadenza nel mese di Marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da Maggio 2020.

Non si procederà al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Associazioni e Società Sportive (Professionistiche e Dilettantistiche)

Per quanto riguarda le ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti (di cui gli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), nonché dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, la sospensione opera fino al 31 Maggio 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 Giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da Giugno 2020.

Anche in tal caso, è escluso il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Scadenza Lun. 16 Marzo 2020

(Adempimenti e Versamenti Iva, Ritenute, Contributi e Premi)

Tutti gli adempimenti ed i versamenti in scadenza il 16 Marzo 2020, sono sospesi. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali, assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 Marzo 2020 sono prorogati al 20 Marzo 2020.

Per i soggetti con ricavi superiori ad euro 2 milioni annui per il 2019, la scadenza è rinviata al 20 Marzo 2020, mentre per gli altri soggetti è rinviata al 31 Maggio 2020.

Sospensione Versamenti

Vengono sospesi i versamenti scadenti dall'8 Marzo fino al 31 Maggio 2020, per:

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia Entrate;

avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;

atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia Dogane e Monopoli;

ingiunzioni di cui al R. D. 14 Aprile 1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali;

atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. 27 Dicembre 2019 n. 160 (Legge Bilancio 2020).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 Giugno 2020, senza sanzioni ed interessi.

Non vengono sospesi, invece, i termini di versamento relativi ai cd. -avvisi bonari-, gli adempimenti ed i termini di versamento relativi alle cd. -lettere di compliance-.

Non si procederà al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Sospensione Adempimenti

Vengono sospesi gli adempimenti tributari scadenti dall'8 Marzo fino al 31 Maggio 2020, ma diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e dell'addizionale regionale e comunale Irpef.

Vengono anche sospesi, per lo stesso periodo, i termini per le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso degli enti impositori.

Gli adempimenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 Giugno 2020, senza sanzioni ed interessi.

Dichiarazione Annuale Iva

Slitta dal 30 Aprile al 30 Giugno 2020 la presentazione della dich. ne annuale Iva.

Dichiarazione Redditi Precompilata (Modd. CU e 730)

Relativamente alla dichiarazione dei redditi precompilata redd. 2019, il D. L. 2 Marzo 2020 n. 9, prevede che il termine iniziale della sua messa a disposizione nel sito web dell' Agenzia Entrate slitta dal 15 Aprile al 5 Maggio 2020, mentre la presentazione del mod. 730 precompilato redd. 2019 dovrà avvenire non più entro il 23 Luglio, ma entro il 30 Settembre 2020.

Entro il 31 Marzo 2020 dovranno essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi alle somme erogate (come la Certificazione Unica che slitta dal 7 al 31 Marzo 2020 per i soggetti interessati alla dich. precompilata) e la Comunicazione degli oneri detraibili, mentre rimane al 31 Ottobre 2020 al pari del mod. 770, per gli altri soggetti)

Esclusione Ritenute Acconto

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400 mila annui per il 2019, i ricavi ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D. L. 18/2020 (cioè il 17 Marzo 2020) ed il 31 Marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente od assimilato.

Pertanto, i contribuenti che si avvalgono della presente opzione, sono tenuti a: rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi ed i compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi della presente disposizione; versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da Maggio 2020, senza sanzioni ed interessi.

Rottamazione Cartelle Esattoriali

Slittano al 31 Maggio 2020 i termini di versamento del 28 Febbraio 2020 relativi alla cd. -rottamazione-ter- e quello del 31 Marzo 2020 relativi al cd. -saldo e stralcio-.

Procedimenti Vari e Contenzioso Tributario

Con il D. L. 8 Marzo 2020 n. 11 è stato disposto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari fino al 22 Marzo 2020.

Con il D. L. 17 Marzo 2020 n. 18 tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 15 Aprile 2020.

Vengono sospesi fino al 15 Aprile 2020 anche i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, nonché il termine dell'art. 17-bis, comma 2 del D. Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546 (reclamo e mediazione), mentre il termine a favore degli enti impositori per impugnare tali atti viene sospeso fino al 31 Maggio 2020, ma dovrebbe trattarsi di un refuso normativo!

Approvazione Bilanci Societari e Semplificazioni Assembleari

In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis c. c. (che fissa in 120 gg. dalla data di chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio di esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito alle società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio per cui, essendo bisestile il 2020, dal 29 Aprile si andrà fino al 28 Giugno 2020.

A tal proposito, le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere: il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie; che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 5, 2479-bis, commi 4 e 2538, comma 6, c. c.; la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario od il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o tramite consenso espresso per scritto.

Congedi Parentali, Voucher Baby Sitter e Contributi Inps Colf/Badanti

Viene introdotto il congedo parentale straordinario (retribuito) di 15 giorni, per ovviare al congedo parentale classico, che si rivolge ai genitori lavoratori con figli minori di 12 anni, che si trovano a casa per la chiusura delle scuole. Essi potranno ottenere un congedo straordinario fino a 15 giorni (continuativi o frazionati) con una retribuzione al 50% dello stipendio o di 1/365 del reddito nel caso dei genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps (inclusi i lavoratori autonomi). Entrambi i genitori potranno beneficiare del congedo, ma alternativamente.

Anche i genitori di bambini e ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 16 anni potranno richiedere il congedo parentale straordinario, che, però, non sarà retribuito. I 15 giorni massimi di assenza dal lavoro non figureranno come ferie, ma non saranno riconosciuti nemmeno al 50% in busta paga come nel caso del congedo straordinario (retribuito) e non avranno neanche il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Viene introdotto il voucher Inps -Baby Sitter 2020- di euro 600,00, a condizione che entrambi i genitori lavorino e la baby sitter sia stata regolarmente assunta ai fini Inps.

Viene prorogato al 10 Giugno 2020 senza sanzioni ed interessi, il versamento dei contributi Inps di Colf e Badanti previsti dal 23 Febbraio al 31 Maggio 2020.

Documenti Identità

Per i documenti di identità in scadenza nel periodo dell'emergenza Coronavirus, la validità viene prorogata al 31 Agosto 2020 (esclusi i documenti validi per l'espatrio).

Servizi Postali-Invii raccomandati, assicurati e distribuzione pacchi

(D. Lgs. 22 Luglio 1999 n. 261)

Gli operatori postali procedono alla consegna di tali invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

Servizi Postali-Notificazione

(L. 20 Novembre 1982 n. 890 ed art. 20 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285)

L'operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

Sconto 30% Sanzioni Codice Strada

Con il D. L. 17 Marzo 2020 n. 18 (e Circ. Min. Interno 24 Marzo 2020), il termine per pagare le sanzioni al Codice della Strada con lo sconto del 30% se notificate dal 16 Febbraio al 31 Maggio 2020 passa da 5 a 30 giorni, aggiungendo anche che, dal 10 Marzo al 4 Aprile 2020, viene sospeso il conteggio dei 30 giorni.

Con il **D. L. 25 Marzo 2020 n. 19** (e l'allegato 1 del DPCM 22-03-2020, aggiornato dal DM 25-03-2020*) sono stati riepilogati i 29 divieti sulle attività e sulle modalità di circolazione, potenzialmente reiterabili per periodi di 30 gg. fino al 31 Luglio 2020, sono state anche chiarite le modalità di applicazione delle sanzioni e meglio indicate quali siano le attività ritenute essenziali che dovranno rimanere aperte.

Per chi viola le disposizioni sulle misure di contenimento e sanitarie ecco le sanzioni:
Sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 3 mila, riducibile del 30% in caso di pagamento effettuato entro 30 giorni (anziché 5) dalla sua notifica o dalla data del verbale stesso, purchè nel periodo compreso fra il 17 Marzo ed il 31 Maggio 2020;
Arresto da 3 a 18 mesi ed ammenda da euro 500,00 ad euro 5 mila per chi, violando le disposizioni previste dal T. U. Leggi Sanitarie, diffonde il virus;
Reclusione fino 5 anni per chi non rispetta l'obbligo della quarantena.

Disposizioni su Imposte, Servizi e Tributi locali emanate dal Comune di Viareggio:



TRIBUTI

ABBUONO RATE E NUOVE SCADENZE

TARI

rinvio del pagamento della prima rata TARI dal 16 giugno al 16 ottobre con conseguente spostamento delle due rate successive rispettivamente al 30 novembre 2020 e al 31 dicembre 2020.

IRPEF

diminuzione dell'aliquota dello 0,50 per l'anno in corso.

COSAP

- abbuono delle rate 2 e 3 (scadenza 30 aprile e 31 luglio 2020) per le attività commerciali fisse.
- abbuono della seconda rata (scadenza 30 aprile 2020) per il commercio ambulante.

NIDI

rette sospese fino alla ripresa del servizio.

**IL PAGAMENTO DI TUTTI I TRIBUTI E
CANONI COMUNALI È RINVIATO AL
30 SETTEMBRE 2020**

**Le principali novità contenute nel D. L. 08/04/2020 n. 23 conv. in L. 05/06/2020 n. 40
sull'-Emergenza Coronavirus-:**

Vengono introdotte sei nuove forme di finanziamento, di cui queste per PMI e P. Iva:

Alle PMI con fatturato fino a 499 dipendenti, verranno concessi nuovi finanziamenti fino ad euro 5 milioni, con garanzia statale all'80% (al 90% con l'autorizzazione UE), interesse non specificato e tempi di restituzione in 6 anni;

Alle PMI con fatturato fino ad euro 3,2 milioni annui e 499 dipendenti, verranno concessi nuovi finanziamenti fino al minore importo tra il 25% del fatturato annuo ed euro 880 mila, con garanzia statale al 90% e Cofidi al 10%, interesse non specificato e tempi di restituzione in 6 anni;

Alle P. Iva esercenti attività di impresa-arti o professioni, verranno concessi nuovi finanziamenti con procedure più rapide, fino al minore importo tra il 25% del fatturato annuo ed euro 25 mila, con garanzia statale al 100%, interesse intorno all'1,20% e tempi di restituzione compresi fra 2 e 6 anni.

Viene disposto che la sospensione dei versamenti Iva, ritenute Irpef, contr. prev. Inps e premi Inail per Aprile e Maggio 2020, viene vincolata a queste due condizioni:

Al conseguimento del volume di ricavi o compensi annui entro euro 50 milioni;

Al calo del fatturato di oltre il 33% rispetto a Marzo e ad Aprile 2019.

Invece, qualora il volume di ricavi o compensi annui superi euro 50 milioni, il calo del fatturato rispetto a Marzo e ad Aprile 2019 dovrà essere di oltre il 50%.

I relativi versamenti dovranno poi essere effettuati entro il 30 Giugno 2020 in un'unica soluzione o, al max, in 5 rate mensili di pari importo, senza interessi e sanzioni.

Viene disposto che ai fini delle sole rit. d'acconto Irpef dei lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino ad euro 400 mila annui, i relativi versamenti ricadenti fra il 17 Marzo ed il 31 Maggio 2020, invece che al 31 Marzo (D. L. 18/2020), potranno poi essere effettuati entro il 31 Luglio 2020, invece che il 31 Maggio (D. L. 18/2020) in un'unica soluzione o, al max, in 5 rate mensili di pari importo, senza interessi e sanzioni, ma sempre a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente ed assimilato.

Viene disposto che il decorso del termine di 18 mesi relativo all'ottenimento delle agevolazioni prima casa (trasferimento residenza, compravendita e riacquisto) viene

congelato per 313 giorni, cioè per il periodo compreso fra il 23 Febbraio ed il 31 Dicembre 2020.

Viene disposto che ai fini del mod. 730 redditi 2019 ed Isee, le deleghe ai Caf ed agli intermediari abilitati potranno essere inviate telematicamente, fermo restando che poi dovranno, al termine dell'emergenza Coronavirus, essere acquisite-annotare e conservate in forma tradizionale.

Viene disposta l'ulteriore proroga dal 31 Marzo al 30 Aprile 2020 sia del termine di consegna della Certificazione Unica ai lavoratori interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata che dell'invio telematico all'Agenzia Entrate: infatti il termine ordinario del 7 Marzo dell'invio venne già prorogato al 31 Marzo (D. L. 9/2020).

Viene disposto che ai fini dell'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo di euro 2,00 sulle fatture elettroniche, qualora l'importo da versare per il I trimestre sia inferiore ad euro 250,00 il versamento potrà essere effettuato entro il termine ordinario del II trimestre, cioè non più entro il 20 Aprile, ma entro il 20 Luglio 2020. Invece, qualora l'importo da versare per il I ed il II trimestre sia ancora inferiore ad euro 250,00, il versamento potrà essere effettuato entro il termine ordinario del III trimestre, cioè non più entro il 20 Luglio, ma entro il 20 Novembre 2020.

Viene disposta la proroga dal 15 Agosto 2020 al 1° Settembre 2021 dell'entrata in vigore del cd. -Codice della Crisi d'Impresa- (D. Lgs. 14/2019).

Viene disposta l'ulteriore proroga dal 9 Marzo all'11 Maggio 2020, invece che al 15 Aprile (D. L. 18/2020), del decorso dei termini giudiziari relativi ai procedimenti amministrativi, civili, militari, penali e tributari.

Viene disposta l'ulteriore proroga al 30 Settembre 2020, invece che al 15 Giugno (D. L. 18/2020), di abilitazioni, autorizzazioni, certificati, concessioni e permessi con scadenza compresa non solo fra il 31 Gennaio ed il 15 Aprile (D. L. 18/2020), ma anche fra il 16 Aprile ed il 31 Luglio 2020. Rimane, invece, invariata l'estensione della scadenza dei documenti di riconoscimento scaduti dal 31 Gennaio in poi, ma con esclusione di quelli validi per l'espatrio, al 31 Agosto 2020 (D. L. 18/2020).

Viene disposto che ai fini del I acconto 2020 in scadenza il 30 Giugno 2020, in caso di utilizzo del metodo di calcolo cd. -previsionale-, l'insufficiente versamento non verrà sanzionato a condizione che l'insufficiente versamento del I acconto non sia superiore all'80% di quanto effettivamente dovuto.

Viene disposto che ai bilanci chiusi entro il 31 Dicembre 2020, non verranno applicate le seguenti norme del Codice Civile:

Sulla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale per perdite di esercizio oltre l'1/3 del capitale;

Sulla continuità aziendale, purchè questa sia esistente nell'ultimo bilancio chiuso entro il 23 Febbraio 2020;

Sulla disattivazione degli effetti della sottocapitalizzazione dei finanziamenti soci, purchè siano effettuati entro il 31 Dicembre 2020, essendo per la maggior parte imputati come finanziamenti e non a capitale.

Le principali novità contenute nel D. L. 19/05/2020 n. 34, conv. in L. 17/07/2020 n. 77, cd. -Rilancio Italia-, sull’-Emergenza Coronavirus-:

Viene riproposto il bonus Inps riservato ai soggetti iscritti alle relative gestioni art./com., separata ed Enasarco, il cui importo rimane confermato in euro 600,00 anche per il mese di Apr. 2020 e sarà accreditato in automatico, cioè senza necessità di ripresentazione della relativa domanda. Invece, il bonus relativo soltanto ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano cessato il rapporto di lavoro ed ai professionisti non iscritti nelle Casse Private Previdenziali, per il mese di Mag. 2020 salirà ad euro 1.000,00 a condizione che questi soggetti abbiano subito una perdita del reddito nel bimestre Mar.-Apr. 2020 di oltre il 33% rispetto al bimestre Mar.-Apr. 2019, mentre quello a favore dei professionisti iscritti nelle Casse Private Previdenziali rimane confermato in euro 600,00 anche per i mesi di Apr. e Mag. 2020 e sarà accreditato in automatico;

Vengono disposte, per le imprese creditrici nei confronti della Pubblica Amm. ne, sia l’eliminazione della verifica preventiva, presso l’Agenzia Entrate Riscossione, di eventuali cartelle non pagate da parte del creditore stesso, a fronte della liquidazione di fatture di importo superiore ad euro 5 mila che l’innalzamento del limite max annuo compensabile in F24 da euro 700 mila ad euro 1 milione;

Viene disposto l’ulteriore slittamento dal 30 Giu. al 16 Set. 2020 del termine per effettuare i versamenti di imposte e contributi di Mar., Apr. e Mag. 2020 già sospesi, ricorrendone le condizioni del calo del fatturato di oltre il 33% per i soggetti Iva con fatturato annuo fino ad euro 5 milioni, in base al D. L. 18/2020, cd. -Cura Italia-, conv. in L. 27/2020;

Viene istituito un credito d’imposta per il 2020, in favore dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore ad euro 40 mila per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito, a condizione che il pagamento della struttura non avvenga tramite i portali specializzati (come, p. es., Airbnb e Booking), è utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo, è pari ad euro 500,00 per ogni nucleo familiare, ad euro 300,00 per i nuclei familiari composti da due persone e ad euro 150,00 per quelli composti da una sola persona e dovrà essere utilizzato dal 1° Lug. al 31 Dic. 2020 per l’80% tramite sconto in fattura, necessariamente elettronica..., della struttura ricettiva che, quindi anticiperà lo sconto al cliente per farsi poi carico del credito d’imposta maturato ed il 20% tramite detrazione dall’imposta sul reddito del cliente;

Viene disposto che gli statuti delle società potranno anche prevedere l’emissione di azioni a cd. -voto plurimo- per rafforzare il peso di singoli o gruppi di azionisti all’interno della governance societaria. La disciplina ha lo scopo di allineare il nostro diritto societario a quello delle altre nazioni che già contemplan questo istituto,

anche per evitare il ripetersi di delocalizzazioni favorite da questo disallineamento normativo;

Viene istituito un contributo a fondo perduto per i soggetti Iva titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo con ricavi 2019 fino ad euro 5 milioni. Il contributo, che non si potrà cumulare con il solo bonus dei professionisti iscritti alle Casse Private Prev. li di euro 600,00 in base al D. L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, sarà erogato a condizione che questi soggetti abbiano subito una perdita del fatturato o dei compensi di almeno 2/3 ad Apr. 2020 rispetto ad Apr. 2019. L'entità minima è di euro 1.000,00 per le persone fisiche e di euro 2.000,00 per quelle giuridiche e modulato in base a tre fasce: 25%, 20% e 15% calcolate sul calo del fatturato o dei compensi e sarà erogato dall'A. Entrate;

Viene disposta, in base al cd. -Codice della Crisi- (D. Lgs. 14/2019), l'ulteriore proroga della nomina dei Revisori Legali per l'approvazione del primo bilancio da sottoporre a revisione che passa da quello dell'esercizio 2019 a quello del 2022;

Viene disposto l'ulteriore slittamento dal 1° Lug. 2020 al 1° Gen. 2021 della lotteria degli scontrini, della memorizzazione e dell'invio telematico dei corrispettivi e dell'entrata in vigore della cd. -plastic tax- e della cd. -sugar tax-;

Viene disposta l'ulteriore sospensione dal 31 Mag. al 31 Ago. 2020 dell'invio di accertamenti, cartelle esattoriali e dei pignoramenti presso terzi, ossia del quinto dello stipendio, della pensione o del conto corrente, da parte dell'A. Entrate e dell'A. Entrate/Riscossione;

Viene disposto che le famiglie in condizione di necessità economica dovranno presentare entro il 31 Lug. 2020 all'Inps tramite Caf/Patronati la domanda per il Reddito di Emergenza, il cd. -Rem-, per un massimo di due mensilità e per un importo compreso tra euro 400,00 ed euro 800,00 mensili, a seconda del numero dei componenti del nucleo. Bisogna essere residenti in Italia, avere un reddito familiare inferiore al Rem, un patrimonio immobiliare entro euro 10 mila (che cresce per ogni componente fino ad euro 20 mila) ed un Isee entro euro 15 mila. Si è inoltre esclusi se, nel nucleo familiare, qualcuno avesse percepito le altre indennità previste dal D. L. 18/2020, come, p. es., i bonus Inps/Casse Private Previdenziali;

Viene istituita l'indennità Inps di euro 1.000,00 per colf e badanti, con uno o più contratti di lavoro in essere al 23 Feb. 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, per i mesi di Apr. e Mag. 2020 un'indennità di euro 500,00 per ciascun mese, a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con la famiglia datrice di lavoro, né abbiano avuto accesso ad altri bonus, L'indennità è erogata dall'Inps in un'unica soluzione, le relative domande dovranno essere presentate entro il 30 Giu. 2020 all'Inps tramite Caf/Patronati;

Viene disposto l'azzeramento dell'Iva su mascherine, tamponi, gel disinfettanti e su tutti i dispositivi di protezione anti Covid-19 nel 2020, mentre dal 2021 tutti questi prodotti avranno l'Iva agevolata al 5%. La norma vale anche per i ventilatori polmonari ed una serie di altre strumentazioni e dispositivi medici come, p. es., guanti, visiere, camici e termometri;

Viene istituito il superbonus al 110% per i lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico per le spese sostenute dal 1° Lug. 2020 al 31 Dic. 2021 su qualsiasi immobile ad uso abitativo, anche seconda casa (purchè non di lusso), a condizione che siano almeno due gli scatti della classe energetica e che nel pacchetto dei lavori effettuati ci sia almeno uno di questi due interventi -trainanti-: il cappotto termico dell'edificio o la sostituzione della caldaia tradizionale con una a condensazione od a pompa di calore. Pertanto, almeno uno di questi due interventi darà diritto al superbonus e si porterà con sé nel perimetro del 110%, altre cinque tipologie di intervento: l'installazione di pannelli solari, degli impianti di accumulo di energia relativi agli stessi pannelli solari, il rifacimento delle facciate, l'installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche e tutti gli altri interventi già ricompresi nel vecchio bonus. Quindi, senza cappotto o caldaia nuova, neanche questi interventi saranno al 110%, ma rimangono con i loro bonus fiscali tradizionali (65% per l'ecobonus e 90% per le facciate). Inoltre, esiste un altro tipo di intervento che dà diritto al 110%, quello del sisma-bonus, cioè la messa in sicurezza sismica. Infine, resta sempre la possibilità di effettuare i lavori già agevolati con i precedenti bonus edilizi al 65% od al 50%, con il vantaggio che, anche in quest'ultimo caso, si potrà usare la cessione del credito o lo sconto in fattura;

Viene previsto il rimborso dell'abbonamento per i trasporti pubblici non usufruito per i pendolari che non hanno potuto usare i mezzi per l'emergenza Covid-19: dal bus alla metro, dal treno al vaporetto. La misura vale per servizi di trasporto pubblico effettuati con qualsiasi modalità di trasporto (ferro, gomma o via acqua) e riguarda il rimborso del corrispettivo versato per la parte di abbonamento non usufruita purché acquistato fino al 10 Mar. 2020 ed in corso di validità nei mesi di stop per l'emergenza;

Vengono disposti l'abolizione del versamento del saldo 2019/I acconto 2020 Irap del 20 Lug./20 Ago. 2020 per le imprese con volume d'affari annuo fino ad euro 250 milioni e dell'acconto 2020 Imu del 16 Giu. 2020, ma solo per chi possiede e gestisce alberghi e pensioni, su immobili classificati in catasto sotto la voce D/2. La sospensione del pagamento dell'Imu si estende anche agli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali e cancella, di fatto, sia la quota di imposta spettante allo Stato che la quota-Comune per gli immobili accatastati D/2;

Viene disposto l'ulteriore slittamento dal 30 Giu. al 31 Dic. 2020 del periodo di moratoria delle sanzioni per i commercianti al minuto che già dal 1° Gen. 2020 dovevano dotarsi del nuovo Registratore Telematico, sempre a condizione che entro la fine del mese successivo i dati dei corrispettivi mensili vengano comunque inviati telematicamente all'A. Entrate;

Viene istituito il credito d'imposta del 60%, fino ad un max di euro 600,00, per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi medici correlati sostenuti nel 2020;

Viene disposta l'estensione anche ai mesi di Apr. e Mag. 2020 del credito di imposta del 60% dei canoni di locazione commerciale relativi non solo ad imprese soggette a chiusura dai Dpcm di Mar. 2020, ma anche a professionisti ed enti del terzo settore e su qualsiasi immobile ad uso non abitativo, a condizione di aver subito un calo del fatturato di oltre il 50% del mese di riferimento rispetto agli stessi due mesi del 2019;

Vengono rafforzati gli incentivi per l'acquisto, dal 1° Ago al 31 Dic. 2020, a fronte della rottamazione di un autoveicolo euro 0-3 immatricolato da almeno 10 anni, di: autoveicoli euro 6 (61-110 g/km Co2) e prezzo di listino fino ad euro 40 mila Iva 22% esclusa, eco-bonus di euro 3,5 mila con rottamazione o di euro 1.750,00 senza rottamazione.

autoveicoli full hybrid e plug-in hybrid (21-60 g/km Co2), eco-bonus di euro 6,5 mila con rottamazione o di euro 3,5 mila senza rottamazione

autoveicoli elettrici (0-20 g/km Co2), eco-bonus di euro 10 mila con rottamazione o di euro 6,5 mila senza rottamazione.

motocicli e ciclomotori elettrici, eco-bonus fino ad euro 4 mila con rottamazione o fino ad euro 3 mila senza rottamazione;

Viene introdotto, per le imposte ed i tributi degli Enti Locali (p. es., Imu e Tari), uno sconto max del 20% per i pagamenti effettuati con addebito diretto sul conto corrente;

Viene disposto, per coloro con figli fino a 12 anni, la possibilità di utilizzare fino al 31 Ago. 2020 (un mese in più del previsto) i 30 giorni di congedo retribuito al 50%;

Infine, vengono definitivamente disinnescate le cd. -clausole di salvaguardia-introdotte nel 2011, vale a dire la necessità di aumentare Iva ed Accise, quali misure di riduzione del deficit pubblico.

Le principali novità contenute nel D. L. 16/07/2020 n. 76 cd. -Semplificazioni-, conv. in L. 11/09/2020 n. 120, riguardanti anche l’-Emergenza Coronavirus-:

- 1) Viene disposto l’introduzione del concetto della forza maggiore, al fine di evitare le penali per le imprese in ambito coronavirus ed il riconoscimento degli extra-costi relativi;
- 2) Viene disposta una semplificazione per le pratiche dei lavori di edilizia privata, in merito alla demolizione con ricostruzione;
- 3) Vengono semplificate, ma solo fino al 30 Apr. 2021, le disposizioni in tema di aumento di capitale sociale, in modo da privilegiare queste forme di capitalizzazione rispetto ad ulteriori indebitamenti;
- 4) Viene disposta l’estensione agli ausiliari del traffico del potere di multa anche nelle zone Ztl, l’estensione agli addetti alla raccolta dei rifiuti del potere di multa in ambito urbano, l’eliminazione di alcuni vincoli ai Comuni per l’istituzione delle zone Ztl, l’introduzione di spazi riservati a biciclette, e-bike e monopattini, la possibilità, con alcuni vincoli, di andare in bicicletta contromano e l’introduzione di autovelox fissi anche nei centri urbani;
- 5) Viene disposta l’introduzione su base volontaria dei soggetti pubblici, della notifica digitale con pieno valore legale degli atti della P. A., eccetto i soli atti del processo civile e penale, mediante la piattaforma telematica Pago Pa;
- 6) Viene imposto ai professionisti cd. -ordinisti- l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo Pec all’Ordine Professionale di appartenenza ed alle imprese in forma societaria l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale (Pec) al Registro Imprese presso la CCIAA, entro il 1° Ott. 2020 e come sotto meglio specificato.

Domicilio digitale

Le novità più interessanti sono state, appunto, introdotte dall’art. 37 del provvedimento, attraverso il quale vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel **Codice dell’Amministrazione Digitale** (art. 16, D. L. n. 185/2008 ed art. 5, D. L. n. 179/2012), che impongono:

- alle imprese costituite in forma societaria, la **comunicazione** del proprio **indirizzo di posta elettronica certificata** (Pec) al Registro delle imprese e
- ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.

Sanzioni alle imprese

Al fine di rafforzare l’imperatività della norma, è prevista l’applicazione di una **sanzione** in misura raddoppiata rispetto a quanto indicato nell’art. 2630 c. c., alle **imprese, diverse da quelle di nuova costituzione**, che non hanno indicato il

proprio domicilio digitale oltre all'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.

Diffida ad adempiere per i professionisti

Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza, si introduce l'obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Giro di vite per Collegi e Ordini

Anche per i Collegi o Ordini è previsto un giro di vite: infatti, la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D. Lgs. n. 82/2005) l'elenco dei **domicili digitali** ed i relativi **aggiornamenti**, costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

In caso di domicilio digitale inattivo

Nella medesima direzione verso la garanzia di effettività della disposizione, si prevede che il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, ove rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chieda alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, perdurando l'**inattività** ed in **assenza di opposizione** da parte della stessa società, il Conservatore procede alla **cancellazione** dell'indirizzo dal registro delle imprese.

Le altre novità in ambito PEC

Il decreto Semplificazioni prevede anche:

- misure per **favorire l'accesso ai servizi in rete** della **pubblica amministrazione** da parte di cittadini e imprese: con l'art. 24 viene modificato l'art. 6-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) in modo che nell'Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese, siano indicati non solo gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, ma anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato;
- semplificazione della **notificazione e comunicazione telematica** degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale: con l'art. 28

vengono introdotte misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le problematiche derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. L'assenza di un indirizzo PEC presso cui notificare atti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione comporta, infatti, un rallentamento del processo di digitalizzazione della giustizia.

Con l'intervento normativo proposto, pertanto, si intende potenziare tale processo incentivando l'utilizzo degli strumenti di notificazione telematica. Nello specifico, si consente alle amministrazioni di comunicare una pluralità di indirizzi di posta elettronica certificata corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche;

- **semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi:** con l'art. 40 vengono introdotte misure volte ad accelerare e semplificare la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione via PEC ed eliminando la prassi corrispondente alla presentazione dell'atto amministrativo in formato cartaceo.

Le principali novità contenute nel D. L. 14/08/2020 n. 104 cd. -Agosto-, conv. in L. 13/10/2020 n. 126, sull'-Emergenza Coronavirus-:

- 1) Viene disposto per alberghi, strutture ricettive ed enti fieristici l'esenzione dal versamento dell'Imu 2020 (16 Giu. e 16 Dic. 2020), che il credito d'imposta loro spettante sui canoni di affitto di azienda sale dal 30% al 50% e, per i pubblici esercizi, l'esenzione dal versamento di Tosap e Cosap per il 2020;
- 2) Viene disposto, per il superbonus 110% sui lavori di recupero edilizio ed energetico del condominio (mentre nelle aree terremotate del centro Italia del 2009 e del 2016 i limiti max dell'eco-bonus e del sisma-bonus salgono da euro 96 mila ad euro 144 mila), per la cessione del relativo credito di imposta e per il relativo sconto in fattura, che è sufficiente la maggioranza dei presenti purchè rappresenti un terzo dei millesimi dell'edificio. Prevista anche la possibilità, con il consenso dei condomini, di effettuare le riunioni assembleari in video-conferenza, anche se il regolamento condominiale non lo prevede;
- 3) Viene disposta la proroga dal 30 Set. 2020 al 31 Gen. 2021 della moratoria a favore delle PMI sui finanziamenti a breve termine, aperture di credito, rate, mutui, leasing e che potrà essere esercitata entro il 31 Dic. 2020;
- 4) Viene disposto il rinvio dal 30 Nov. 2020 al 30 Apr. 2021 del II acconto 2020 relativo ad Irpef, Ires ed Irap da parte dei soggetti Iva con gli Isa approvati e

con compensi o ricavi non superiori ad euro 5.164.569,00 annui, oltre ai soggetti forfettari, a condizione che abbiano subito un calo del fatturato-compensi di almeno il 33% nel I semestre 2020, rispetto all'analogo semestre del 2019;

- 5) Viene disposto, con riferimento alle assemblee societarie convocate entro il 15 Ott. 2020, che continua ad applicarsi l'art. 106 del D. L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, per cui potranno avvenire in audio/video conferenza, che si possa utilizzare il voto in forma elettronica o per corrispondenza e che si possa far partecipare all'assemblea stessa un rappresentante designato munito di delega;
- 6) Viene disposta la proroga dal 31 Ago. al 15 Ott. 2020 del divieto di notificare cartelle di pagamento e di promuovere azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione Ader (ex Equitalia), della sospensione del blocco dei pignoramenti e degli stipendi e del termine entro il quale poter richiedere una nuova dilazione, usufruendo del raddoppio, da 5 a 10 rate non pagate, della condizione di decadenza dal piano di rientro;
- 7) Viene disposto l'ulteriore rinvio, dal 16 Set. 2020, dei versamenti sospesi a causa del Covid-19 da parte dei soggetti rientranti nelle condizioni previste dagli artt. 126 e 127 del D. L. 34/2020. Tali versamenti, pertanto, potranno essere effettuati senza sanzioni ed interessi, per il 50% entro il 16 Set. 2020 o fino ad un max di 4 rate mensili di pari importo fino al 16 Gen. 2021 e per l'altro 50% fino ad un max di 24 rate mensili di pari importo con la prima rata da versare entro il 16 Gen. 2021;
- 8) Viene disposto l'ulteriore rinvio dal 31 Lug. al 31 Ott. 2020 del pagamento del bollo auto per i veicoli in noleggio a lungo termine sui pagamenti che coprono i periodi fino al 30 Giu. 2020 e tale slittamento si estende anche ai veicoli per i quali il periodo d'imposta annuale scade il 30 Set. 2020;
- 9) Viene disposto l'aumento dal 30% al 65% del credito d'imposta (già introdotto dal D. L. 83/2014) utilizzabile solo in compensazione in F24 sulle spese (con un max di euro 200 mila) di riqualificazione, messa in sicurezza ed acquisto di arredi non solo di strutture ricettive, ma anche di stabilimenti termali, agriturismo e campeggi, effettuate nel biennio 2020-2021;
- 10) Viene istituito il nuovo contributo a fondo perduto di almeno euro 1.000,00 per le persone fisiche e di almeno euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per le attività commerciali dei centri storici di 29 città ad alta vocazione turistica (le 14 città metropolitane e 15 fra i 111 capoluoghi di provincia) che abbiano subito un calo del fatturato-corrispettivi di almeno il 33% nel Giu. 2020 rispetto al Giu. 2019;
- 11) Viene disposta l'erogazione, ricorrendone le condizioni, del bonus di euro 1.000,00 relativo a Mag. 2020 ai soli professionisti iscritti alle Casse Private Previdenziali, le cui corresponsione avverrà in automatico ai soggetti già beneficiari del bonus di euro 600,00 relativi a Mar. e ad Apr. 2020;

- 12) Viene istituito il nuovo credito d'imposta del 50% sulle spese di sponsorizzazione sportive (con in limite min. di euro 10 mila) sostenute dal 1° Lug. al 31 Dic. 2020 da imprese, lav. autonomi ed enti non commerciali a favore di Asd e Ssd iscritte al registro Coni, ad esclusione di quelle che adottano il regime contabile forfetario cd. -Siae- di cui alla L. 398/1991;
- 13) Viene disposto il raddoppio, da 150 a 300 mila euro, del limite max degli investimenti annui da poter effettuare nei cd. -Pir-, i Piano Individuali di Risparmio a lungo termine;
- 14) Viene disposta l'estensione a Giu. 2020 del credito d'imposta del 60% (o del 30%) sulle locazioni ad uso non residenziale, ricorrendone le condizioni già previste dal D. L. 34/2020, mentre per le sole attività turistico-ricettive stagionali il credito d'imposta si estende anche a Lug. 2020;
- 15) Viene introdotto il nuovo contributo a fondo perduto di almeno euro 2.500,00 a favore di catering, mense e ristoranti a condizione che acquistino prodotti agricoli ed alimentari -Made in Italy- e che abbiano subito un calo del fatturato-corrispettivi di almeno il 25% nel quadrimestre Mar.-Giu. 2020 rispetto all'analogo quadrimestre del 2019;
- 16) Viene disposta l'ulteriore proroga di 18 settimane della Cassa Integrazione Guadagni in essere tra il 13 Lug. ed il 31 Dic. 2020, con le prime 9 settimane gratuite e le altre 9 soggette ad un contributo addizionale, mentre rimangono gratuite solo per i datori di lavoro che abbiano subito un calo del fatturato-corrispettivi di almeno il 20% nel I semestre 2020 rispetto all'analogo semestre 2019;
- 17) Viene disposta l'ulteriore proroga, a partire dal 17 Ago. 2020, del divieto di licenziamento per motivi economici, sia collettivi che individuali, ma con data finale mobile in base alla fruibilità o meno, da parte del datore di lavoro, dell'ammortizzatore sociale o della esenzione contributiva;
- 18) Viene disposta l'esenzione per 6 mesi dal versamento dei contributi previdenziali Inps in caso di assunzione di un lavoratore fino al 31 Dic. 2020 a tempo indeterminato, ma ad esclusione del settore agricolo;
- 19) Viene disposto il raddoppio, da euro 258,23 ad euro 516,46, dell'esenzione fiscale dal reddito imponibile Irpef, per i buoni spesa erogati al lavoratore per il solo 2020;
- 20) Viene disposta, dal 2020, la possibilità per i Comuni di introdurre anche l'addizionale ex Tasi dello 0,80 per mille facendola confluire nella nuova Imu;
- 21) Viene prevista per le imprese in difficoltà, la possibilità di rinviare al 2021 gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali relativi al 2020;
- 22) Viene disposto, a favore dei soggetti Iva con gli Isa approvati con compensi o ricavi non superiori ad euro 5.164.569,00 annui e che abbiano subito un calo del fatturato-corrispettivi di almeno il 33% nel I semestre 2020 rispetto all'analogo semestre 2019, di poter versare il saldo 2019-il I acconto

2020 II. DD. ed il saldo Iva 2019, già scaduti il 20 Ago. 2020, entro il 30 Ott. 2020 con una maggiorazione dello 0,80%;

- 23) Viene disposta, al fine di poter smaltire le giacenze invendute da lockdown per i soli esercizi commerciali di generi non alimentari, la possibilità di effettuare vendite in liquidazione per un periodo max di 6 settimane e con inizio entro 60 giorni dalla fine dello stato di emergenza (31 Gen. 2021, in base al DPCM 13-10-2020);
- 24) Vengono di nuovo modificati gli importi dell'ecobonus per l'acquisto di autovetture elettriche, ibride e termiche, con o senza rottamazione, sempre in base alle emissioni di Co2:

- 0-20 g/km: 8.000,00 euro con rottamazione (+ 2.000,00 euro di contributo del concessionario),
5.000,00 euro senza rottamazione (+ 1.000,00 euro di contributo del concessionario);

- 21-60 g/km: 4.500,00 euro con rottamazione (+ 2.000,00 euro di contributo del concessionario),
2.500,00 euro senza rottamazione (+ 1.000,00 euro di contributo del concessionario);

- 61-90 g/km: 1.750,00 euro con rottamazione (+ 2.000,00 euro di contributo del concessionario),
1.000,00 euro senza rottamazione (+ 1.000,00 euro di contributo del concessionario);

- 91-110 g/km: 1.500,00 euro con rottamazione (+ 2.000,00 euro di contributo del concessionario),
750,00 euro senza rottamazione (+ 1.000,00 di contributo del concessionario).

Nulla cambia, invece, per le soglie di prezzo delle autovetture che potranno beneficiare dell'ecobonus:

40 mila euro (compresi gli accessori, ma al netto dell'Iva ed escluse Ipt e messa su strada) per le autovetture con emissioni da 61 a 110 g/km;

50 mila euro (compresi gli accessori, ma al netto dell'Iva ed escluse Ipt e messa su strada) per quelle con emissioni da 0 a 60 g/km.

Le principali novità contenute nel D. L. 07/10/2020 n. 125, conv. in L. 27-11-2020 n. 159, sull'-Emergenza Coronavirus-:

- 1) Viene disposta la proroga di 5 mesi, dal 31 Ott. 2020 al 31 Mar. 2021, del termine per l'adeguamento degli statuti degli enti del cd. -Terzo Settore-;
- 2) Viene disposto che nella transazione fiscale e previdenziale sugli accordi di ristrutturazione dei debiti nell'ambito della cd. -crisi d'impresa-, Ag. Entrate ed Inps non hanno più 90 gg. per aderire alla proposta.

Le principali novità contenute nel D. L. 28/10/2020 n. 137 cd. -Ristori-, conv. in L. 18-12-2020 n. 176, sull’-Emergenza Coronavirus-:

- 3) Viene disposta la proroga di altre 6 settimane, dal 16 Nov. 2020 al 31 Gen. 2021, della Cassa Integrazione Guadagni Inps e di altre 4 settimane, dal 31 Dic. 2020 al 31 Gen. 2021, del blocco dei licenziamenti;
- 4) Viene disposta la proroga dal 30 Set. al 31 Ott. 2020 del termine per la richiesta della Cig Inps in scadenza al 30 Set. 2020;
- 5) Viene disposta la proroga di 40 giorni, dal 31 Ott. al 10 Dic. 2020 dell’invio telematico del Mod. 770-2020;
- 6) Viene disposta la cancellazione del saldo Imu del 16 Dic. 2020 sugli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le sole attività economiche sospese e rientranti nelle tabelle Ateco (ed allegate al Decreto Legge) ed oggetto del nuovo contributo a fondo perduto;
- 7) Viene disposta l’estensione ai mesi di Ott., Nov. e Dic. 2020, del credito d’imposta del 60% (e del 30% sugli affitti d’azienda) sulle locazioni commerciali in cui si esercitano le sole attività economiche sospese e rientranti nelle tabelle Ateco ed oggetto del nuovo contributo a fondo perduto;
- 8) Viene disposta la concessione per il mese di Nov. 2020 dell’indennità di euro 1.000,00 per i lavoratori stagionali del turismo e di euro 800,00 per i lavoratori del settore sportivo presso il Coni, le Federazioni Sportive, le Ssd e le Asd;
- 9) Viene disposto il nuovo contributo a fondo perduto dell’Ag. Entrate a favore delle sole attività economiche rientranti nelle tabelle Ateco delle Partite Iva in essere al 25 Ott. 2020, di un importo variabile in base a quanto già ricevuto con il primo contributo a fondo perduto del D. L. 34/2020 cd. -Rilancio Italia- e conv. in L. 77/2020 (p. es., il 100% a favore dei taxi, il 150% a favore di alberghi, bar, gelaterie e pasticcerie, il 200% a favore di palestre e ristoranti ed il 400% a favore delle discoteche) senza necessità di ulteriore domanda e con bonifico che verrà ricevuto entro il 15 Nov. 2020 da coloro che già presentarono la domanda del primo contributo a fondo perduto, mentre a coloro che presenteranno solo ora la domanda per questo nuovo contributo a fondo perduto, il bonifico verrà erogato entro il 15 Dic. 2020, tenendo presente che solo per le attività economiche aperte dopo il 1° Gen. 2019 si continua a non dover tener conto del calo dei corrispettivi/fatturato richiesto dal primo contributo;
- 10) Viene disposta la proroga di altri 2 mesi, dal 31 Ott. al 31 Dic. 2020 della sospensione dei pignoramenti sui soli fabbricati adibiti ad abitazione principale da parte dell’Ag. Entrate Riscossione-Ex Equitalia;
- 11) Viene disposta la proroga di 6 mesi, dal 31 Dic. 2020 al 30 Giu. 2021, della fruibilità del cd. -Bonus Vacanze-;
- 12) Viene disposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali relativi al mese di Nov. 2020 ai datori di lavoro delle sole attività economiche sospese e rientranti nelle tabelle Ateco. Tali contributi dovranno poi essere versati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16

Mar. 2021 od in 4 rate mensili consecutive e di pari importo a partire dal 16 Mar. 2021;

- 13) Viene disposta la cancellazione della sola quota fissa relativa al mese di Nov. 2020 dei contributi previdenziali degli iscritti alla gestione previdenziale Inps dei coloni agricoli, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e mezzadri.

Le principali novità contenute nel D. L. 09/11/2020 n. 149 cd. -Ristori Bis-, conv. in L. 18-12-2020 n. 176, sull’-Emergenza Coronavirus-:

- 1) Viene disposto l’ampliamento dei codici Ateco dei soggetti Iva sia al nuovo contributo a fondo perduto che al credito d’imposta del 60% sulle locazioni ora esteso anche ai mesi di Ott., Nov. e Dic. 2020, di cui al D. L. 137/2020 cd. - Ristori-;
- 2) Viene disposta l’ulteriore proroga dal 31 Ott. al 15 Nov. 2020 del termine per la richiesta della Cig Inps in scadenza al 30 Set. 2020;
- 3) Viene disposta la cancellazione del saldo Imu del 16 Dic. 2020 sugli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività economiche dei codici Ateco sospesi a livello nazionale dal Dpcm 3 Nov. 2020 ed oggetto del nuovo contributo a fondo perduto;
- 4) Viene disposta la proroga dal 30 Nov. 2020 al 30 Apr. 2021 del II acconto 2020 per i soggetti Iva (Isa e forfetari) rientranti nei codici Ateco del nuovo contributo a fondo perduto rientranti nelle cd. -zone rosse- del Dpcm 3 Nov. 2020 (p. es., alberghi e ristoranti). anche se non hanno subito un calo del fatturato del 33% nel I sem. 2020 sul I sem. 2019. Per le altre attività, invece, ai fini della proroga occorre che abbiano subito il calo del fatturato;
- 5) Viene disposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali anche al mese di Dic. 2020 ai datori di lavoro delle attività economiche con i codici Ateco sospesi a livello nazionale dal Dpcm 3 Nov. 2020 (p. es., palestre e piscine) e di quelle rientranti nelle cd. -zone rosse- del Dpcm 3 Nov. 2020 (p. es., alberghi e ristoranti). Tali contributi dovranno poi essere versati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 Mar. 2021 od in 4 rate mensili consecutive e di pari importo a partire dal 16 Mar. 2021;
- 6) Viene disposta la sospensione dei versamenti di Iva, addizionali e ritenute scadenti il 16 Nov. 2020 a favore dei soggetti Iva delle attività economiche con i codici Ateco sospesi a livello nazionale dal Dpcm 3 Nov. 2020 (p. es., palestre e piscine) e per quelle rientranti nelle cd. -zone rosse- del Dpcm 3 Nov. 2020 (p. es., alberghi e ristoranti). Tali versamenti dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 Mar. 2021 od in 4 rate mensili consecutive e di pari importo a partire dal 16 Mar. 2021;
- 7) Viene disposto l’ampliamento dal 150% al 200% dell’importo del nuovo contributo a fondo perduto per alberghi, allineandosi a quello del 200% già previsto per bar e ristoranti;

- 8) Viene disposta la proroga dal 19 Nov. 2020 al 1° Mag. 2021 dell'avvio della cd. -Class Action-, in materia di snellimento della giustizia civile;
- 9) Viene disposto l'estensione del congedo parentale Inps retribuito al 50% e del bonus baby sitter Inps di euro 1.000,00 per le famiglie residenti nelle cd. -zone rosse- del Dpcm 3 Nov. 2020 e con figli alle scuole medie inferiori in Dad-Didattica a Distanza;
- 10) Viene disposto lo stanziamento di euro 80 milioni a sostegno dello sport dilettantistico.

Le principali novità contenute nel D. L. 23/11/2020 n. 154 cd. -Ristori Ter-, conv. in L. 18-12-2020 n. 176, sull'-Emergenza Coronavirus-:

- 1) Viene disposta l'estensione del contributo a fondo perduto alle attività economiche, nelle zone diventate nel frattempo -arancioni- e -rosse-, anche a quelle con il codice Ateco 47.72.10 (Comm. al dettaglio di calzature ed accessori) e che, pertanto, entrano fra i destinatari del contributo al 200%.

Le principali novità contenute nel D. L. 30/11/2020 n. 157 cd. -Ristori Quater-, conv. in L. 18-12-2020 n. 176, sull'-Emergenza Coronavirus-:

- 1) Viene disposta la proroga, dal 10 Dic. 2020 al 1° Mar. 2021, del versamento delle quattro rate in scadenza della cd. -Rottamazione Ter- e delle due rate in scadenza del cd. -Saldo e Stralcio- presso l'Ag. Entrate-Riscossione Spa;
- 2) Viene disposta la possibilità, tramite domanda da presentare all'Ag. Entrate-Riscossione Spa entro il 31 Dic. 2021, di rientrare nella rateizzazione del debito, anche per i soggetti decaduti dalle precedenti rateizzazioni prima dell'8 Mar. 2020, istanza priva dei dati Isee e di bilancio per debiti non più fino ad euro 60 mila, ma fino ad euro 100 mila, beneficiando anche del divieto di iscrizione di nuovi provvedimenti esecutivi quali fermo amministrativo, ganciasce ed ipoteca;
- 3) Viene disposta la proroga, dal 30 Nov. 2020 al 30 Apr. 2021, del versamento del II Acconto 2020 per i soggetti Iva a condizione che il fatturato del I Sem. 2020 abbia subito un calo di almeno il 33% rispetto a quello del I Sem. 2019 od a condizione che il codice Ateco rientri negli allegati 1 e 2 del Decreto -Ristori Bis- purchè siano situati in zona rossa al 26 Nov. 2020 od a condizione che siano esercenti attività di ristorazione in zona arancione;
- 4) Viene disposta la proroga, dal 30 Nov. al 10 Dic. 2020, del versamento del II Acconto 2020 per tutti i soggetti Iva a prescindere dal calo del fatturato e del termine di presentazione telematica dei Modd. Redditi/Irap PF-SP-SC ed ENC/2020-redditi 2019;

- 5) Viene disposta la proroga, dal 16 Dic. 2020 al 16 Mar. 2021, del versamento di Iva, addizionali e ritenute relative al mese di Nov. 2020 e la proroga, dal 27 Dic. 2020 al 16 Mar. 2021, del versamento dell'acconto Iva 2020 per i soggetti Iva a condizione che il fatturato del mese di Nov. 2020 abbia subito un calo di almeno il 33% rispetto a quello del mese di Nov. 2019 od a condizione che siano situati in zona rossa od a condizione che siano esercenti attività di ristorazione in zona arancione;
- 6) Viene disposta l'estensione del contributo a fondo perduto alle attività economiche, nelle zone diventate nel frattempo -arancioni- e -rosse-, anche a quelle con il codice Ateco 46.12.01 e ss. (P. es., Agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e procacciatori di affari) e che, pertanto, entrano fra i destinatari del contributo al 100%;
- 7) Viene disposta la concessione anche per il mese di Dic. 2020 di euro 1.000,00 per i lavoratori stagionali del turismo e dell'indennità di euro 800,00 per i lavoratori del settore sportivo presso il Coni, le Federazioni Sportive, le Ssd e le Asd;
- 8) Viene disposta l'estensione del contributo del MIPAAF per l'acquisto dei prodotti cd. -Made in Italy- di cui al D. L. 104/2020 cd. -Agosto- e conv. in L. 126/2020, anche ad agriturismi e ad itturismi;
- 9) Rimane, invece, confermata la scadenza del 16 Dic. 2020 relativa al saldo Imu 2020;
- 10) Viene disposta l'estensione anticipata del D. Lgs. 14/2019 cd. -Codice della Crisi-, che entrerà in vigore per le Società il 1° Set. 2021, ai consumatori, ai professionisti ed alle piccole imprese sotto la soglia di accessibilità, per la liberazione dei loro debiti residui, sotto il controllo dell'Autorità Giudiziaria e per una sola volta;
- 11) Viene disposta l'introduzione dell'equo compenso per i professionisti impegnati nelle asseverazioni relative al Superbonus 110% in tema di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici;
- 12) Viene disposto il rimborso dall'Ag. Entrate del 50% della riduzione praticata dai locatori ai conduttori sui canoni mensili dei contratti di locazione ad uso abitativo ed in regime non di cedolare secca fino ad una max di euro 1.200,00 all'anno.

**La principale novità contenuta nel D. L. 18/12/2020 n. 172 cd. -Decreto Natale-,
presentato dal Governo al Parlamento per la conversione definitiva in Legge,
sull'-Emergenza Coronavirus-:**

- 1) Viene disposta l'erogazione di un nuovo contributo a fondo perduto, da parte dell'A. Entrate, tramite bonifico automaticamente accreditato sul c/c del soggetto interessato, a favore delle attività (p. es., bar e ristoranti) costrette alla chiusura in base anche al DPCM 3 Dic. 2020 sugli spostamenti durante le

festività Natalizie 2020 e che già beneficiarono del primo contributo a fondo perduto di cui al D. L. 34/2020, cd. -Rilancio-, conv. in L. 77/2020.

Fonte: www.ilsole24ore.com

Viareggio, 28 Dicembre 2020.

2020 Copyright © - STUDIO LAPIANA